

## Evoluzione del quadro normativo e riflessi sull'operatività delle banche

**Dott. Maurizio Faroni**

Direttore Generale Banco Popolare, Verona

Buongiorno a tutti! Ringrazio Franco Curioni per avermi invitato a questo Convegno che affronta un tema a cui sono molto sensibile. Vorrei introdurre il mio intervento iniziando da un ragionamento di tipo generale prima di entrare nella specificità del mondo bancario.

La legge di Stabilità presentata in questi giorni era molto attesa; al di là del giudizio di merito che ciascuno di noi può dare sul prodotto finito, è molto difficile per un Paese gravato da 2mila miliardi di debito pubblico trovare la compatibilità necessaria per favorire la ripresa con strumenti tradizionali quali la riduzione della pressione fiscale, l'investimento in infrastrutture e la liberazione di mezzi finanziari per i soggetti economici dell'impresa e del lavoro, che possono garantire una ripresa dei consumi e degli investimenti.

Un Paese che è in queste condizioni di debito pubblico ha infatti un'altra priorità: quella di tenere sotto controllo gli aggregati di finanza pubblica, per la semplice ragione che gli oneri finanziari di cui il Paese è caricato valgono circa 20 miliardi di minori interessi per ogni punto percentuale in meno di tasso lordo (o di spread verso i paesi "core"). Stiamo parlando di numeri di una dimensione tale che facilmente portano a comprendere perché l'attuale governo metta la tenuta dei conti pubblici come una delle massime priorità. Accompagnato da manovre incisive sul lato della spesa pubblica e da una progettazione che favorisca la ripresa nel medio termine, l'obiettivo di ridurre in maniera sensibile il carico degli oneri finanziari è peraltro un obiettivo raggiungibile già nel breve, perché i mercati sono propensi a riconoscere subito il dividendo di queste azioni in termini di minori costi di rifinanziamento del debito pubblico.

Ho fatto questa premessa perché credo che un Paese che ha queste connotazioni debba porsi in modo molto più serio di quanto non sia stato fatto fino a oggi. Il tema di quali leve competitive, nelle more del processo di aggiustamento del debito pubblico e del costo del rifinanziamento dello stesso, si possono attuare per dare al Paese la capacità di competere in un'arena nella quale altri paesi ed altri sistemi produttivi ed economici non hanno gli stessi vincoli. Per questa ragione credo che il Convegno odierno apra un fronte cruciale per il nostro Paese e cioè quello di ricreare un contesto operativo per i soggetti economici (imprese, banche e assicurazioni) capace ad attirare investimenti



e favorire per questo tramite quell'accento di ripresa che iniziamo a intravedere di fronte a noi, ma che certamente sappiamo quanto sia ancora fragile e provvisoria.

È quindi legittimo ed opportuno porsi la domanda se il nostro sistema paese e il nostro sistema delle regole si sia mosso con coerenza creando un ambiente attrattivo per gli operatori economici e per gli investimenti, italiani o esteri che siano. E se continuiamo a ripetere che il nostro è un Paese "banco centrico", perché grande parte del sistema produttivo è essenzialmente finanziato dal credito bancario, credo che per coerenza di affermazione dovremmo chiederci se gli operatori bancari agiscano in un contesto normativo che favorisce l'erogazione del credito e il sostegno alle famiglie e alle imprese. La mia sensazione è piuttosto che negli ultimi anni il nostro Paese è stato interessato dall'implementazione di una normazione a tutti i livelli, dalle norme primarie a quelle regolamentari, veramente intensa, superando negli ultimi 4 anni a vario titolo le 500 norme di nuova disciplina delle attività bancarie. Alcune delle quali di emanazione europea, alcune nazionali, altre ancora degli Organi di Vigilanza. Nuove normative che interessano il campo della vigilanza prudenziale (Basilea 2 e 3, EBA), tutto il set delle norme di disciplina operativa in materia di riciclaggio, trasparenza e Mifid, il tema fiscale (che nel nostro Paese discrimina in misura rilevante gli operatori bancari).

Queste sono dunque, a mio avviso, le principali aree di svantaggio normativo per il settore bancario italiano: quella dei requisiti patrimoniali, delle disparità fiscali, delle modalità di concreta attivazione dei provvedimenti normativi e della certezza del diritto, cioè la garanzia che le discipline che presiedono l'attività bancaria e le modalità in cui queste attività vengono portate in sede giurisdizionale in modo lineare e coerente.

### Contesto

➤ Il sistema bancario italiano negli ultimi 5-6 anni è stato interessato da un ulteriore **incremento nella complessità normativa** su un **quadro già ipertrofico**

- **Nuove normative**, in particolare in materia di Vigilanza Prudenziale (Basilea 2 / EBA / Basilea 3)
- **Criteri di attuazione di norme esistenti** (Antiriciclaggio, Trasparenza, Mifid) particolarmente **rigidi** e di complessa implementazione
- **Scelte legislative domestiche**, ad esempio in materia fiscale, **penalizzanti** per il settore bancario
- **Prassi di vigilanza** particolarmente **rigorose** nelle modalità di applicazione delle normative



### Aree di svantaggio normativo del settore bancario italiano

- Determinazione dei **ratios patrimoniali**, in particolare nella classificazione dei **crediti dubbi**
- **Disparità fiscali**
- **Applicazioni** comparativamente **più complesse** ed onerose di **normative di conformità**
- **Certezza del Diritto**



Comincerei dal tema dei ratio patrimoniali perché dà in maniera trasparente la misura della criticità della fase che stiamo vivendo, soprattutto in relazione alla classificazione dei crediti dubbi. Il tema del credito deteriorato rappresenta infatti uno dei motivi principali per cui il sistema bancario ha livelli di redditività del tutto insoddisfacenti e incapaci di generare quel patrimonio che consente poi di trasferire con l'effetto leva alle famiglie, alle imprese e alle attività di credito. La dimensione storica dei crediti dubbi, nel sistema bancario italiano, è cresciuta in una misura esponenziale. Alla fine del 2009 lo score delle sole sofferenze del sistema bancario italiano cifrava circa 60 miliardi di euro, mentre ad agosto di quest'anno siamo già a 141 miliardi di euro. In meno di quattro anni abbiamo più che raddoppiato lo score dei crediti dubbi. È evidente che questo fenomeno induce, da parte del sistema complesso, un atteggiamento più cauto nell'erogazione del credito e soprattutto mette sotto pressione i livelli di patrimonializzazione delle banche italiane in relazione alla dimensione del portafoglio dei crediti. La prima cosa che si nota è che il sistema bancario italiano subisce una forte penalizzazione in termini relativi se confrontato con le prassi classificatorie più diffuse a livello europeo. La Banca d'Italia ricordava recentemente che, qualora le banche italiane adottassero le medesime metriche di classificazione dei crediti dubbi, che sono prevalenti nel sistema bancario internazionale, il sistema nel suo complesso avrebbe una consistenza dei crediti deteriorati inferiore rispetto a quello che viene oggi riportato nelle relazioni di bilancio (circa il 32%).

Su due temi specifici si può dare l'idea di come il Paese sia in una condizione di svantaggio competitivo. Il primo è la classificazione dei crediti ristrutturati. Un pezzo rilevante del portafoglio dei crediti dubbi delle banche italiane è notoriamente costituito dai crediti che sono stati oggetto di ristrutturazione con il cliente debitore: nella stragrande parte dei paesi, la modalità di classificazione e soprattutto di rimozione dei ristrutturati dallo stock dei crediti dubbi e riconduzione a crediti performing, non sono soggette a vincoli stringenti come nel caso italiano – un credito ristrutturato, per la Banca d'Italia, non

**Focus sulla classificazione dei Crediti dubbi**  
 Estratto dal Rapporto sulla stabilità finanziaria n.5, aprile 2013 - Banca d'Italia

*"[...] Dall'esame dei bilanci dei principali 15 gruppi bancari degli altri paesi europei emerge infatti che la maggior parte di essi non include tra i crediti deteriorati i prestiti non-performing per i quali si prevede, a fronte delle garanzie disponibili, di non registrare perdite in futuro. Le banche italiane seguono invece criteri definiti dalla Banca d'Italia [...], che individua le esposizioni deteriorate esclusivamente in base al merito creditizio del debitore, anche in presenza di ampie garanzie. Tale criterio [...] accresce il valore dell'NPL ratio e riduce il tasso di copertura delle banche italiane rispetto a quelle estere [...] La consistenza dei prestiti deteriorati del sistema bancario italiano risulterebbe del 32 per cento inferiore a quella di bilancio."*

#BANCO POPOLARE

**Focus sulla classificazione dei Crediti Dubbi: i crediti ristrutturati**  
 comparazione dei criteri tra paesi — Fonte Deutsche Bank

Figure 27: Foreign banks - classification of restructured loans

Country	Classification of restructured loans	Timing for transfer to performing	Conditions for transfer to performing
USA	Classified as impaired if without the restructuring, the loan would have become the equivalent of principal and fee	After at least two years from the date of placement of principal and fee	If the borrower has recovered the conditions of full solvency
Italy	Classified as impaired i.e. if the restructuring generates a loss for the bank	After at least two years from the date of the restructuring	If the borrower has recovered the conditions of full solvency
Spain	Usually classified as impaired	No minimum period	When the customer is considered able to meet the full payments of additional collateral as provided and, in both cases, given that at least the minimum due interest is paid
France	Usually classified as impaired (per each bank is responsible for its own credit risk assessment)	No minimum period	If the judicial process directly related to the restructuring is completed; if the new payment schedule is regular
Germany	Depends on bank's internal policy	No minimum period	After the restructuring is completed, the loan is no longer considered impaired
Austria	Depends on bank's internal policy	No minimum period	After the restructuring is completed, the loan is no longer considered impaired
UK	Depends on bank's internal policy	No minimum period	Bank's judgment - banks do not have loans that will go back to an impaired status after a few payments
Ireland	Depends on bank's internal policy	No minimum period	Bank's judgment
Sweden	Depends on bank's internal policy	No minimum period (*)	Bank's judgment
Norway	Classified as impaired	No minimum period	After the restructuring is completed, the loan is no longer considered impaired

#BANCO POPOLARE

**Focus sulla classificazione dei Crediti Dubbi:**  
 comparazione dei requisiti di disclosure tra paesi — Fonte Deutsche Bank

2 September 2013  
 Bank  
 European Bank Strategy

Figure 28: Disclosure practice per country – an attribute 2 when the answer is yes for all banks we have analysed, 1 when it is yes for some banks, and 0 when the answer is no, unless the disclosure is only quantitative

Disclosure	Italy	Spain	France	Germany	Austria	UK	Ireland	Sweden	Norway
1. All banks have identical disclosure requirements in all	3	0	0	0	2	0	0	2	0
2. Consistency of the presentation and all	2	1	0	2	0	2	2	1	1
3. Disclosure on collateral is always available in all	2	0	2	2	1	1	2	2	0
4. Collateral is valued at fair value based on the loan nominal amount	0	0	2	2	0	2	2	2	0
5. Details on loan write-offs are available	2	2	0	2	2	2	0	2	0
6. Details on impaired restructured loans are available	2	2	0	2	0	1	0	0	0
7. Details on past due, but not impaired non-loans are available	2	0	0	0	1	1	0	0	0
8. Details on non past due, but impaired non-loans are available	2	0	1	0	0	1	1	1	1
9. Details on past due -NPLs-, but not impaired loans are available	2	0	2	2	0	2	0	0	2
10. Details on past due -NPLs-, but not impaired loans are available	2	1	2	2	0	2	2	0	2
Spain: NPLs but no more "Special case"	10	0	0	10	0	10	10	10	10

#BANCO POPOLARE

può essere riclassificato come credito in bonis prima di due anni - di regolare ammortamento del credito. Nelle altre giurisdizioni sembra esservi invece un livello di soggettività degli intermediari molto più spiccato, in particolare laddove i collateralizzati a garanzia siano giudicati capienti.

La seconda osservazione che vorrei fare attiene invece alla disclosure e all'informazione che viene resa al mercato relativamente allo stock dei crediti dubbi; il nostro Paese ha un livello nettamente più analitico, strutturato e articolato di quanto non avvenga nella generalità degli altri paesi dell'Unione Europea e anche nell'Unione monetaria europea. Sembrerebbe che EBA voglia andare verso criteri molto simili a quelli adottati dall'attuale sistema bancario italiano, ma abbiamo motivo di ritenere che sarà un percorso non facile, visto che oggi molti paesi beneficiano di un vantaggio competitivo rispetto agli schemi che adottiamo in Italia. Il nostro punto chiave è creare un vero level playing field con le stesse regole per tutti gli attori europei e possibilmente con criteri che siano semplici, trasparenti, omogenei e coerenti in tutta l'Unione Europea, inclusa la piazza londinese che non è un competitore di piccolo momento per adottare modalità di disciplina nell'attività bancaria; un contesto di Unione Monetaria Europea che non sia coerente con quanto avviene nel mondo anglosassone rischia di creare infatti un nuovo svantaggio competitivo. Non solo. Occorre che, nel ridisegnare le regole si favorisca, l'attività creditizia "tradizionale" a favore delle famiglie e delle imprese piuttosto che penalizzarla proprio in un periodo nel quale la crisi impatta così fortemente sugli operatori economici. Non vorremmo cioè che, dopo aver in qualche modo tutelato le banche di investimento e i conglomerati finanziari che hanno originato i problemi di sistema post-Lehman, le nuove regole penalizzassero proprio quelle banche che, esercitando il credito all'economia, si trovano oggi più esposte al deterioramento del ciclo economico. Alcune norme in discussione (si pensi ad esempio ai cosiddetti crediti "forborne" quelli cioè oggetto di rimodulazione rispetto al contratto originario) sembrano andare nella direzione opposta. Le banche già oggi hanno strumenti, e vincoli operativi che non permettono di fare molta erogazione di credito. Quando incontro imprenditori che parlano con toni critici dell'argomento faccio notare che gli spread sui tassi attivi sono un multiplo di quelli di qualche anno fa, ed è quindi abbastanza contro-intuitivo che la banca operi a proprio danno evitando di erogare credito quando potrebbe trarne delle utilità. È evidente che ci sono vincoli esterni che rendono difficile offrire al sistema economico flussi di erogazione di credito maggiori. Qualche anno fa si è provato anche a cifrare quanto incidano sulla redditività delle ban-

#### Gli impatti economici dei divari normativi sono significativi

- > Uno studio dell'ABI del 2007 aveva stimato in circa **2%** il **delta negativo sul ROE** conseguente alle asimmetrie normative/fiscali gravanti sul sistema bancario italiano rispetto alla regolamentazione internazionale prevalente (*most common regulation*)
- > **Dal 2007, il quadro è peggiorato** sia per effetto dell'introduzione di nuovi vincoli normativi, in particolare in tema di requisiti patrimoniali che di conformità, che in conseguenza della maggiore incertezza applicativa di alcune normative di rilevante impatto
- > I **riflessi sui conti delle banche** sono sia **diretti** (sui ricavi e sui costi), che **indiretti** attraverso una distorsione nei processi decisi di investimento (non risultando spesso agevole valutare in modo compiuto il "vincolo normativo")

\*

 #BANCOPOPOLARE

che questi svantaggi competitivi. Nel 2007, in uno studio dell'ABI si era stimato che il delta negativo di ROE, per la complessità normativa, fosse pari a circa il 2% rispetto alle banche europee e dal 2007 in avanti questo gap si è ulteriormente allargato. Per dare una percezione più numerica dell'impatto sulle imprese ho portato alcuni dati presi proprio dalla nostra esperienza interna. Dal 25% al 35% degli interventi di normazione interna – le banche chiedono continuamente di adeguare le norme interne e di disciplina dell'attività con strumenti normativi e informatici che presidino l'attività di erogazione dei servizi per le famiglie e le imprese – non sono legati allo sviluppo dell'attività commerciale, ma semplicemente legati al recepimento delle nuove normative che tempo per tempo si stratificano. Un quarto delle spese informatiche è finalizzato direttamente al recepimento di nuove normative e/o all'aggiornamento di quelle esistenti. Circa il 40/50% delle ore di formazione del nostro personale sono riferite alle modalità di attuazione delle norme all'interno dell'attività di erogazione dei servizi. Sono complessità organizzative e di costo, ma soprattutto quello che diventa difficile azionalmente governare è il fatto che il cambiamento delle fonti normative, a differenza del cambiamento definito dalle scelte manageriali dell'impresa, ha la caratteristica di non essere pianificabile, si sovrascrive in termini di scadenze, risorse, priorità rispetto alle altre iniziative.

Mi sono posto la domanda se in qualche modo si possa governare questo tipo di complessità e la risposta è certamente positiva. Dal punto di vista micro economico della singola azienda ci sono degli strumenti per far sì che l'adozione di normative così complesse venga incanalato in scelte operative che non cambino in radice l'ordine delle priorità dell'azienda. Naturalmente ciò impone una valutazione manageriale molto penetrante e pervasiva delle priorità e delle modalità di attuazione dei recepimenti normativi; impone anche la scelta di soluzioni informatiche adeguate e la traduzione nel "codice" aziendalistico per far sì che dalla norma si possa estrarre un valore traducendola in un linguaggio comprensibile per chi sta allo sportello più remoto della banca a erogare servizi di investimento, di credito o transazionali al cliente retail che spesso viene sconcertato dalla quantità di documentazione in cui è richiesta una sua firma. Le norme non nascono in chiave organizzativa, ma si può pensare di tradurle in un codice guida dal punto di vista delle strutture distributi-

#### La complessità normativa rappresenta un fattore primario di change nelle banche

- > **25 – 35 %** degli interventi di normazione interna sono conseguenti o collegati in modo diretto o indiretto a cambiamenti di normativa esterna
- > Circa il **20 – 25% delle spese informatiche** è direttamente collegato al recepimento di nuove normative e/o all'aggiornamento di esistenti
- > Circa il **40 – 50%** delle **ore di formazione** è di tipo "obbligatorio" o strettamente collegata ad applicazione di normativa esterna

➔ **Complessità Costi**

7  #BANCO POPOLARE

#### Il change di fonte "normativa" è diverso e più pesante del "change ordinario"

- > **Non è pianificabile** e non è assoggettabile ad una valutazione preventiva costi/benefici
- > **Sovrascrive**, in termini di scadenze, risorse, priorità rispetto alle altre iniziative/progetti in corso/pianificati
- > **Non nasce contestualizzato** (il legislatore/regolatore ha una prospettiva generale) e richiede, pertanto, un extra-sforzo per la valutazione/gestione delle ricadute sui processi interni
- > **Comporta frequenti ricicli** e aggiustamenti in corsa in quanto deve spesso essere avviato/realizzato (per poter rispettare i tempi di implementazione) non avendo sempre chiari i requisiti normativi di dettaglio (basandosi, cioè su documenti non definitivi)

8  #BANCO POPOLARE

ve e in qualche caso, con difficoltà, farne anche un oggetto di modifica dei comportamenti commerciali per estrarre valore da adempimenti che hanno di base complessità e costi. Soprattutto bisogna adottare, all'interno del "change management", una serie di soluzioni tecniche, organizzative e informatiche che evitino di replicare, ogni qualvolta interviene un cambiamento organizzativo, gli interventi normativi e informatici che sono sollecitati dal cambiamento normativo stesso. Cosa si può fare invece a livello macro per favorire un ambiente normativo esterno che incentivi l'attività bancaria e lo stimolo allo sviluppo? Il primo pilastro da cui partire è definire in modo chiaro e inequivocabile, possibilmente compatibile con i vincoli aziendali, il quadro delle regole che presidiano le discipline di patrimonio, liquidità e gestione delle crisi bancarie. Mi pare che ci sia poca attenzione all'analisi di impatto dell'introduzione delle nuove norme, ciascuna delle quali può avere una sua dignità specifica, ma il combinato disposto delle quali non si può pensare non abbia ripercussioni sul profilo economico delle banche e quindi, per la proprietà transitiva, sul sistema dell'economia reale. Qualunque azienda non può vivere e prosperare nell'incertezza del contesto regolamentare in cui opera. Se qualcuno mi chiedesse oggi qual è esattamente il livello di patrimonio con cui una banca italiana sarà tenuta ad operare, avrei delle difficoltà a rispondere, perché è vero che c'è Basilea 2, inclusiva anche delle indicazioni EBA che disciplinano quale livello di total capital si debba "pro-tempore" rispettare, ma c'è già alle porte Basilea 3, che prevede una fase di messa a regime.

Non solo. In un mondo "normale" la compliance rispetto a queste previsioni dovrebbe essere sufficiente, ma tutti noi sappiamo che è in atto in sede europea un grande dibattito su quali siano i livelli più appropriati di lungo periodo di capitale, di liquidità da adottare all'interno del sistema bancario europeo; se ci debbano essere differenze tra operatori sistemici continentali e operatori domestici; se le modalità di calcolo che attualmente ciascuna giurisdizione utilizza per calcolare i ratio patrimoniali possano essere realmente comparabili. Per il calcolo della liquidità, come voi sapete, sono stati introdotti nella cornice di Basilea

#### E' possibile (cercare di) governare/gestire la complessità normativa?

##### Valutazione "manageriale"



- La prima fase di **interpretazione "legale"** interna deve essere "leggera" e **non indirizzare** già le **soluzioni**
- E' necessario **individuare** tempestivamente (al giusto livello manageriale) i **possibili trade-off** nelle concrete modalità di recepimento ed indirizzare di conseguenza l'analisi di dettaglio
- La valutazione dei trade off deve essere basata un **processo dialettico "tra peer"** tra funzioni di business, funzioni di controllo e funzioni tecniche
- Le modalità di recepimento debbono poter accettare un **rischio residuo**

10 #BANCO POPOLARE

#### E' possibile (cercare di) governare/gestire la complessità normativa?

##### Traduzione in un "codice" aziendalistico

- > Le **norme "non nascono"** pensate in chiave **organizzativa** e "si parlano" poco con le strutture, i processi aziendali e con le tecnologie che li supportano
- > La **trasformazione in Normativa Interna** (che rappresenta solo la "punta dell'iceberg" del processo di change management) deve avvenire attraverso un **cambio di "codice"** ed una contestualizzazione sui processi aziendali concreti
- > Per poter gestire efficacemente una produzione di norme esterne "ibridica" è necessario che la **normazione interna** sia fortemente **integrata** nel processo di **change management** aziendale

11 #BANCO POPOLARE

#### Gestione della normativa quale parte integrante del processo di change management

- > **Normativa progettata**, descritta e organizzata **"per processi"** (e non, ad esempio, per "testi unici") in cui i requisiti normativi esterni sono incorporati in modo "trasparente" e "calati" nelle working situation
- > **Alert normativo unificato** (meglio a livello di Gruppo) e **distribuzione selettiva** alle strutture deputate alla definizione degli impatti e delle linee di intervento (evitare la "distribuzione a pioggia")
- > **Standardizzazione di requisiti cross-normativi** (es: "riconoscimento del cliente") e creazione di moduli, anche applicativi, **riusabili** in diversi processi/contesti

12 #BANCO POPOLARE

3, i vincoli rappresentati dai parametri LCR/NSFR di liquidità (che dovevano entrare in vigore già quest'anno e sono stati differiti per le esigenze delle banche della cosiddetta "Core Europe"), ma allo stato è difficile comprendere se questi devono essere considerati tassativamente da raggiungere e in quale arco temporale; e comprendete bene che per un operatore bancario che vive della trasformazione della liquidità tra raccolta e impiego sapere quanta liquidità deve tenere a protezione del proprio profilo di stabilità rispetto a quella che può girare a favore dell'economia reale non è un elemento irrilevante per capire quali strategie adottare nell'erogazione del credito.

Insieme a queste discipline sul patrimonio e sulla liquidità, c'è poi un grande dibattito aperto sulla gestione della risoluzione delle crisi bancarie, su quale sia la misura di coinvolgimento di detentori di debito subordinato e senior. Citavo questo esempio per spiegare come, se si prendono i singoli silos verticali di ciascuno di questi temi, tutti hanno una loro dignità, ma se non si fa un'analisi seria degli effetti combinati di tutti questi vincoli operativi sul profilo di sostenibilità economica dell'intermediazione creditizia, soprattutto in un periodo di forte crisi come quello del nostro Paese, si espone il processo decisionale a fortissimi rischi di coerenza e pro-ciclicità.

Alle incertezze e complessità del quadro normativo si aggiungono inoltre rilevanti disparità fiscali per le banche italiane rispetto a quelle internazionali. Il più significativo handicap è quello che interessa le svalutazioni dei crediti e le insolvenze superiori allo 0,30 che vengono differite in diciotto anni dal punto di vista della recuperabilità fiscale. Questo tema, insieme a quello dell'IRAP, collegata alle perdite da credito, sembra parzialmente indirizzato nel disegno di legge di Stabilità; le modifiche decise dovrebbero consentire, almeno in parte, di assorbire una distorsione competitiva che però, a causa dello stock del passato impiegheranno molti anni per il ridimensionamento. Insieme a queste complessità c'è infine quella relativa alla certezza del diritto in

Basilea 2-3		
Ambito	Punti di attenzione	Linee evolutive
<b>Principi generali</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Criteri non unificati nella determinazione delle attività ponderate per il rischio (RWA) e nel provisioning, in particolare nei titoli, che consentirebbe applicazioni non omogenee tra i paesi europei</li> <li>Difficoltà tra paesi nei criteri di applicazione del Base (stato delle Autorità Nazionali Basilea 1 nelle valutazioni dei rischi di credito)</li> <li>Phase in a regolazione dei requisiti di liquidità (per evitare pro-ciclicità nella fase iniziale del ciclo economico)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Analisi d'impatto che tengano conto delle interconnessioni tra le normative concernenti Basilea 2, procedure di liquidazione delle banche e sulla base dei depositi, per evitare di generare ulteriori sulla banche e sui risparmiatori con azioni non consentite nell'attuale quadro interconnesso, prima di formalizzare il recepimento delle norme adottate</li> </ul>
<b>Applicazione Direttiva CRD IV e regolamento CRR (1)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Troppo severa la previsione di segnalare entro 30 gg. e per entro 90 gg. l'indicatore LCR</li> <li>Intere l'elemento su base industriale (singoli titoli) dei requisiti di Basilea 2 applicati ai gruppi bancari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eliminare il delay e 48 e 30 gg.</li> <li>Decisione da riconoscere ai gruppi bancari</li> </ul>

(\*)Fonte: ABI, Paolo Pagni il ruolo di strumento di consultazione della Banca d'Italia "Aggiornamenti in tema del Regolamento (UE) n. 175/2013 e della Direttiva 2013/36/UE", ottobre 2013

Disparità di trattamenti: Fiscalità		
Ambito	Punti di attenzione	Linee di intervento
<b>Trattamenti diversi passati ai fini IRAP e IRES (1)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maggiori Iva e maggior Imp per le quote corrispondenti all'ammontare degli interessi industriali</li> <li>Positivi effetti distorsivi sull'attività di locazione</li> <li>Costi di adempimento (prepagati per Iva)</li> <li>Costi "intenzionali" in termini di sanzioni e maggiori imposte per effetto di interpretazioni e gestione del relativo contenzioso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ai fini IRES e IRAP, piena deducibilità degli interessi passivi sulla base di quanto fissato in bilancio</li> <li>Si sottolinea, in ordine ad una logica di sistema l'esperienza avviata di continuare a prevedere un regime a maggior penalità e di indeducibilità degli interessi passivi anche a carico del sistema bancario</li> </ul>

(\*)Fonte: ABI, Libro azione sul diritto normativo. La proposta ABI per meglio regolare, febbraio 2013

Disparità di trattamenti: Fiscalità		
Ambito	Punti di attenzione	Linee di intervento
<b>Trattamenti delle perdite di valore su crediti (prevalenze e perdite) ai fini IRAP ed IRES (1)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La possibilità di dedurre svalutazioni e perdite su crediti bancari rappresenta un tratto costante degli ordinamenti dei Paesi industrializzati, anche se le tecniche utilizzate possono non coincidere</li> <li>L'attuale condotta su alcuni Paesi concernenti conferma che le normative italiane in concreto sono meno compatibili e porta limitazioni sconosciute ai altri sistemi</li> <li>Maggiori Imp per le quote di perdite (compresa la svalutazione progressiva) su crediti diversi da quelle realizzate in sede di insolvenza (effetto sul fisco, in caso di restituzione del credito, il costo finanziario, connesso con il riacquisto delle svalutate all'atto del restituirle nella perdita su credito)</li> <li>Iva, Costi finanziari connessi con il riacquisto in 18 anni dall'insolvenza di svalutazioni rispetto al limite annuale dello 0,30%, imposte anticipate e effetto sul patrimonio di vigilanza</li> <li>Iva ed Imp, Costi amministrativi per i vari adempimenti (particolarmente onerosa la gestione del doppio lavoro di Iva Imp e di Iva Imp, Costi "intenzionali" in termini di sanzioni e maggiori imposte per effetto di interpretazioni e gestione del relativo contenzioso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aspetti parzialmente indirizzati nel disegno di legge di stabilità in sede di approvazione</li> </ul>

(\*)Fonte: ABI, Libro azione sul diritto normativo. La proposta ABI per meglio regolare, febbraio 2013

Certezza del Diritto	
Il quadro normativo complessivo continua ad essere caratterizzato da significativi elementi di incertezza:	
>	Riflessi in materia fiscale del principio dell'Abuso del Diritto
>	Applicazione di norme con <b>effetti retroattivi</b> : es: in materia di imposta di bollo sui depositi (dove il parametro di riferimento iniziale è stata la giacenza media in corso d'anno)
>	Legge <b>231/2001</b>
>	Legislazione in materia di <b>procedure concorsuali</b> e di <b>escussione dei beni a garanzia</b> : introduzione di istituti giuridici nuovi ( <b>concordato in bianco</b> ) con rinvio della parte attuativa e conseguenti <b>differenziazioni applicative</b> in sede di applicazione giurisprudenziale
>	<b>Contrasti tra Giurisprudenza e Legislazione</b> : es.: Sentenza della Cassazione in materia <b>Das poenitendi</b> che ne ha previsto l'estensione, a dispetto del quadro normativo europeo, a tutte le fattispecie di servizi di investimento prestati mediante offerta fuori sede. Successivo intervento con Decreto (agosto 2013) per "ridurre" la portata della sentenza.

molti campi, quali le tematiche fiscali e l'abuso del diritto, l'applicazione con effetti retroattivi di molte norme, le modalità di disciplina della legge 231 e del modo in cui questa legge deve essere incardinata nei modelli organizzativi della banca, l'incertezza sulle procedure concorsuali e di garanzia che mettono il nostro Paese in una posizione di assoluto disallineamento rispetto agli standard europei, il non infrequente contrasto tra la lettera delle discipline legislative e il modo in cui poi queste vengono interpretate in sede giurisprudenziale.

Si pensi solo alla Legge 231, che derivava da una direttiva europea sufficientemente circostanziata e ben definita (che tutti gli intermediari e le aziende hanno provveduto a recepire nei propri ordinamenti interni), ma che in sede di recepimento nazionale ha registrato una progressiva stratificazione di ulteriori discipline e ampliamenti di ambiti di applicazione, rispetto ai quali ogni azienda è in costante rincorsa nell'adeguare modelli di funzionamento e presidi informatici, con costi e complessità che sono di facile comprensione.

Da ultimo vorrei accennare agli effetti di queste normative sul cliente finale. Credo che chiunque di noi abbia frequentazione di uno sportello bancario ha ben chiaro che cosa gli viene chiesto di completare, controfirmare e verificare ad esempio per ciascun contratto, la tutela della privacy o le tematiche di presidio di antiriciclaggio. Ricordo la semplice adozione dell'archivio unico informatico nel quale devono confluire tutte le operazioni generate da una base di clientela normalmente spesso di milioni di clienti, la messa a terra di tutte queste disposizioni, tutto quello che riguarda la trasparenza bancaria, che porta a dover garantire in qualunque snodo distributivo del gruppo bancario (anche in multicanalità allargata) una quantità di informazioni in larga misura eccedenti i bisogni del cliente. Con riferimento al solo prodotto di conto corrente il settore bancario produce ogni anno circa un miliardo di pagine come informativa per il cliente. Vi sono, in definitiva, moltissimi ambiti nei quali una semplificazione regolamentare comporterebbe delle ricadute positive sul sistema bancario e sull'economia reale. Mi rendo conto che siamo in un tempo nel quale porre questi problemi può avere il sapore di un approccio autoreferenziale per le banche, ma non è così. Ho la forte convinzione che qualunque comportamento patologico nel sistema bancario italiano vada perseguito e possibilmente prevenuto con ogni rigore.

#### Regolamentazione più mirata: Privacy

Ambito	Punti di attenzione	Linee di intervento
D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) (*)	<ul style="list-style-type: none"> <li>La normativa italiana appare formalmente più rigorosa. Alcuni adempimenti richiesti alle banche ed agli altri intermediari finanziari dalle norme del Codice Privacy rivelano tuttavia più stringenti rispetto al contenuto della Direttiva in materia (Dir. n. 95/46/CE).</li> <li>In particolari necessità che il consenso al trattamento dei propri dati personali debba essere <b>documentato per iscritto</b> al principio generale della <b>gratuità del diritto di accesso</b> e all'individuazione di casi più restrittivi rispetto a quelli previsti dalla Direttiva in cui è possibile richiedere un contributo per le spese sostenute.</li> <li>I maggiori adempimenti contenuti nella legge italiana sulla privacy risiedono sui <b>rapporti con le stime</b> determinando un <b>accorciamento delle formalità</b> consentite all'erogazione di prodotti/finanziamenti (ad esempio, consenso aurale).</li> <li>Il <b>maggior rigore della legislazione italiana sulla privacy comporta elevati oneri a carico delle banche</b> e degli altri intermediari finanziari, ad esempio, non riferimento alle formalità da osservare ad ai relativi adempimenti nei confronti degli "interessati" ovvero alle attività necessarie - anche in termini di sviluppo di risorse - per soddisfare le richieste di accesso che, come noto, debbono essere effettuate gratuitamente.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eliminare i <b>disallineamenti della normativa nazionale</b> rispetto a quanto consentito.</li> </ul>

(\*) Fonte: ABI, Libro bianco sul diritto bancario. Le proposte ABI per regole rigide, febbraio 2013.

#### Regolamentazione più mirata: Antiriciclaggio

Ambito	Punti di attenzione	Linee di intervento
Disciplina di contrasto al riciclaggio e al terrorismo (*)	<ul style="list-style-type: none"> <li>La <b>presenza dell'Archivio Unico Informativo</b> e di altri <b>disallineamenti normativi</b> rispetto alle normative europee ha un <b>forte impatto sui costi della banca italiana</b> e scoraggia l'apertura di filiali di banche estere in Italia.</li> <li>I <b>relevanti asset bancari</b> vengono <b>identificati</b> dal cliente come <b>apposizioni governative della banca</b> e non vengono invece attribuiti - come si - al rispetto delle normative da parte della banca stessa.</li> <li>La <b>normativa anti-riciclaggio, se allineata</b> <b>completamente alla normativa comunitaria</b> e <b>conforme</b> a legislazioni di altri Stati membri, avrebbe sicuramente un <b>impatto economico sensibilmente meno gravoso</b> per il settore bancario e finanziario.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ridurre quanto più possibile, anche nel quadro del processo di discussione e approvazione della proposta di IV Direttiva anti-riciclaggio, il <b>"Gap normativo"</b> perseguendo un <b>approccio</b> il più armonizzato possibile.</li> </ul>

(\*) Fonte: ABI, Libro bianco sul diritto bancario. Le proposte ABI per regole rigide, febbraio 2013.

Quello che però credo è che il nostro Paese non può illudersi che la stratificazione progressiva di norme, teoricamente a tutela del corretto esercizio dell'attività bancaria o di impresa, possa di per sé raggiungere questo obiettivo ed essere considerata attrattiva in un mercato dove c'è grande concorrenza, specialmente in questo momento in cui si intravede all'orizzonte una fragile ripresa economica che abbiamo il diritto e il dovere di fare ogni sforzo per agganciare.

Un paese che ha le caratteristiche che ho descritto in premessa non ha molte leve per giocare la partita della competizione globale. Credo che se sapesse valorizzare uno dei tratti distintivi della nostra gente e della nostra realtà economica, che è quello di una grande capacità di intraprendere e di fare sistema laddove le condizioni esterne lo consentono, farebbe una cosa utile non soltanto al sistema bancario, ma all'economia reale e al destino del nostro Paese.

**Informazioni più essenziali per la clientela: trasparenza bancaria**

Ambito	Punti di attenzione	Linee evolutive
<p><b>Trasparenza delle operazioni e servizi bancari e finanziari (*)</b></p> <p>Alcune Disposizioni in corso di attuazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La regolamentazione degli obblighi di trasparenza nei prodotti di conto corrente è coperta dalle <b>diverse regolamentazioni nazionali</b> e non è al momento oggetto di alcun processo formale di armonizzazione.</li> <li>In generale, la disciplina domestica (in particolare su Fogli Informativi e Documenti di Sintesi) da un lato contribuisce a rendere <b>volueroso e poco funzionale l'informazione per il cliente</b>, prevedendo il stesso contenuto delle condizioni economiche offerte, dall'altro lato, genera <b>altri costi di adempimento per l'istituto</b>.</li> <li>Con riferimento ai solo <b>prodotti di conto corrente</b>, il settore bancario italiano produce ogni anno oltre un <b>miliardo di pagine per informare il cliente</b>. Ciò genera elevati costi di produzione, di gestione e di ritiro dalla circolazione (che non convergono ad un concreto beneficio per il cliente di documenti, ma, nel loro tipico utilizzo e non vengono tali).</li> <li>Al contempo si sommano gli <b>elevati costi del contrasto con la clientela</b> e quelli connessi al <b>controllo interno sui rischi di non conformità</b>.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le <b>nuove Disposizioni di Trasparenza</b> sono state pubblicate in consultazione a luglio e ottopobre, in linea generale, le indicazioni previste dal protocollo ABI-Associazione dei Consulenti ("Trasparenza Bancaria").</li> <li>La principale semplificazione proposta prevede l'assunzione da FI del 6% delle condizioni relative ai servizi accessori.</li> <li>A fronte del documento di consultazione è stato consegnato un <b>Question Paper ABI</b> in cui sono state suggerite ulteriori semplificazioni.</li> </ul>

(\*) Fonte: ABI, Libera accessibilità al cliente bancario. La proposta ABI per regole migliori, febbraio 2015.

21 **BANCO POPOLARE**

**Altri ambiti di regolamentazione** la cui semplificazione comporterebbe ricadute positive sul sistema bancario

- IVA di Gruppo
- Salute e sicurezza sul Lavoro
- Legge sull'usura
- Regimi comizionali
- Monitoraggio Fiscale e sistema dei pagamenti

22 **BANCO POPOLARE**